

*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*  
*Sede legale Via Siracusa, 5 - 03036 – Isola del Liri (FR)*  
*C.F. e Partita Iva 03021460609*  
*Pec: avv.b.z.srl@pec.it - email: societabzavvocati@gmail.com*  
*Iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR – 194494*  
*Capitale sociale euro 10.000,00*

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**Sede di Roma**

**R.g. 09810/2024**

**Ricorso per motivi aggiunti con istanza di notifica per pubblici proclami**

Per **CECCARELLI CHIARA**, c.f. CCCCHR91A53A123O, rappresentata e difesa, giusta procura in calce dalla società tra avvocati “*B&Z Società tra Avvocati s.r.l.*”, sede legale Via Siracusa, 5–03036–Isola del Liri (FR) C.F. e Partita Iva 03021460609 Pec: avv.b.z.srl@pec.it - iscritta al CCIAA Frosinone Numero REA FR–194494 Capitale sociale euro 10.000,00 giusta procura in calce ed espressa designazione degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone *BNG NNR 65E08 I838T* e Paolo Zinzi, *ZNZPLA88L16D810T* con cui elettivamente domicilia come in indirizzo telematico cui elettivamente domiciliano come in indirizzo telematico.

I difensori dichiarano, ai sensi dell’art. 176 c. 2 cp.c, di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0776809862 o indirizzo di posta elettronica pec:

[avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it](mailto:avvantoniorosario.bongarzone@pecavvocatifrosinone.it)

[avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it](mailto:avv.paolozinzi@pecavvocaticassino.it)

*contro*

**Ministero dell’Istruzione e del Merito** in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato

**Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR**

- Resistente

e per quanto occorrer possa contro

- Casalini Antonio nato il 10.08.1969 in Roma (RM), cf. CSLNTN69M10H501B, residente in via Siena n.13–interno 5, Santa Marinella (RM);

nonché contro tutti i docenti inseriti nella classe di concorso A012 e A022, inseriti nella graduatoria regionale di merito di cui al concorso indetto con DD 205/203 che verrebbero scavalcati dall’accoglimento del

ricorso giudiziale della ricorrente i cui indirizzi di residenza sono stati richiesti all'Amministrazione resistente mediante nota pec ed ancora non noti;

**per l'annullamento**

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione Generale-Ufficio IV, prot. 2148 del 17.10.2024, pubblicato sul sito dell'USR Lazio in pari data;
- nonché di tutti i provvedimenti impugnati nel giudizio principale;
- nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso.

**FATTO**

- 1) La prof.ssa Ceccarelli Chiara è docente a tempo determinato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- 2) In data 09.01.2024, l'istante ha avanzato domanda di partecipazione al concorso indetto con DD 205/2023 per le classi di concorso A012 e A022;
- 3) In data 08.08.2024 è stata pubblicata la graduatoria per la classe di concorso A012, come successivamente emendata in data 29.08.2024 e dal conteggio sono risultanti mancanti, in favore della ricorrente 12,50 punti per la classe di concorso A012;
- 4) L'istante nella presentazione della domanda ha correttamente compilato l'istanza per la classe di concorso ed ha inserito quale titolo di accesso il titolo di studio (laurea e 24 cfu) e l'abilitazione specifica all'insegnamento;
- 5) La commissione non ha valutato correttamente il punteggio di parte ricorrente in quanto risultano 12,5 punti in meno;
- 6) In ogni caso, la laurea con 24 cfu era in possesso della ricorrente sin dal Novembre 2018;
- 7) L'istante è inoltre inserita in graduatoria GPS sin dal biennio 2020-2022;
- 8) Dunque la PA era a conoscenza del possesso della laurea con 24 cfu della ricorrente sia in data precedente al concorso (del resto la prof.ssa Ceccarelli è anche docente a tempo determinato presso il MIM), sia al momento della presentazione della domanda di riconoscimento in quanto a pagina 3 La stessa aveva indicato il possesso della laurea con 24 cfu indicandolo quale titolo di accesso;
- 9) L'istante ha subito indicato l'errore in cui è incorsa la PA senza, però, ottenere alcuna rettifica;

10) Successivamente, mediante nota dello scrivente studio legale si segnalava l'errore in cui era occorsa l'istante con richiesta di attivazione del soccorso istruttorio;

11) alcuna istanza è stata riscontrata;

12) L'istante, in ragione della mancata valutazione della laurea con 24 cfu ha ottenuto una decurtazione di 12,5 punti e quindi laddove avesse ottenuto il riconoscimento della laurea con 24 cfu e dell'abilitazione avrebbe diritto all'attribuzione del punteggio di 213,5 punti come meglio specificato nel ricorso introduttivo a pag. 4;

13) Laddove la Pa avesse attribuito 213,5 pt la ricorrente avrebbe avuto diritto ad essere collocata in graduatoria alla posizione n. 79 prima di Testa Giuseppe 14/03/1990 con punti 213,25 e dopo Cerciello Maria 13/04/1995 con punti 213,50;

**14) In data 17.10.2024 con il provvedimento in questa sede impugnato per motivi aggiunti avente prot. n. 2148, l'Amministrazione ha decretato l'assegnazione dei soggetti di cui all'Elenco 1 allegato al Decreto, alla provincia di titolarità, così statuendo: "1. I soggetti di cui all'elenco 1, allegato al presente decreto, sono assegnati alla provincia di titolarità ivi indicata.**

*2. I soggetti di cui all'elenco 1 sono tenuti a partecipare alle operazioni di mobilità del personale di ruolo per l'anno scolastico 2025/nel 2026 ai fini dell'assegnazione della sede di titolarità dove svolgere il periodo di formazione e prova.*

*3. I soggetti di cui all'elenco 1 allegato al presente decreto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4, sono destinatari di una proposta di immissione in ruolo a tempo indeterminato, per la classe di concorso, la tipologia di posto indicate, con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2024 ed economicamente dalla presa di servizio il 01.03.2025.*

*4. I soggetti di cui all'allegato elenco 1, vincitori del concorso bandito con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 2575 6 dicembre 2023 e che, in quanto privi di abilitazione all'insegnamento, rientrano nelle fattispecie di cui all'articolo 13 comma 2 e all'articolo 18 bis comma 4 del decreto legislativo 13 Aprile 2017, n.59, sottoscrivono nell' a.s. 2025/2026 un contratto a tempo determinato annuale finalizzato al ruolo presso la sede scolastica assegnata secondo le modalità di cui al comma 2. . ."*

15) Tale provvedimento è illegittimo in quanto la procedura assunzionale è avvenuta e continua ad essere espletata sulla base di una graduatoria recante il punteggio errato della odierna ricorrente, che si

trova a subire un notevole pregiudizio alla propria posizione lavorativa ed una illegittima preclusione della possibilità di immissione in ruolo secondo la posizione ed il punteggio spettanti;

16) Occorre evidenziare altresì che nella graduatoria di merito relativa alla A022 il punteggio della ricorrente è stato correttamente valutato, avendo la PA provveduto a computare nel punteggio totale della stessa anche i 12,5 punti non considerati invece sulla graduatoria relativa alla c.d.c. A012, così come dedotto nel ricorso principale.

Il provvedimento va impugnato per i seguenti motivi di

## DIRITTO

### I

**Violazione della Tabella di valutazione titoli allegata sub b al bando di concorso indetto con DD**

**205/2023**

La tabella ministeriale è stata violata in quanto il Ministero non ha valutato il titolo di laurea e l'abilitazione all'insegnamento non attribuendo a parte ricorrente il punteggio totale di 213,5 ed assegnando alla stessa soltanto 201 punti.

In particolare, nella parte in fatto si è evidenziato che in applicazione della tabella ministeriale la stessa avrebbe avuto diritto ad ottenere ulteriori 12,50 punti in più.

Ed invero, il punteggio della parte ricorrente in ossequio alla tabella di valutazione titolo è il seguente:

Punteggio prova scritta: 84

Punteggio prova orale. 100

Valutazione titoli A.1.1 TITOLO DI ACCESSO Certificato di Laurea con 110 e lode + 24 cfu (compresi nel master di I livello Ecampus) 12,5 PUNTI

A.1.2 ulteriore Abilitazione 12,5 (graduatoria concorso 20 agosto 2020 posizione 105)

B 4.13 Master di I livello Ecampus 1,25

Master di I livello Unicas 1,25

C. 1. titoli di servizio 2 punti (anno 2021/2022 liceo artistico e linguistico "Picasso" di Pomezia, sede di Anzio) punteggio totale 213,5

Risulta violata la tabella e l'istante ha diritto all'attribuzione del corretto punteggio.

## II

### **In via subordinata. Violazione del soccorso istruttorio Sul soccorso istruttorio.**

Nel caso in esame, sussistono tutti i requisiti per l'attivazione del soccorso istruttorio.

Così il Tar Lazio con sentenza n. 15901/2024 ha stabilito quanto segue: *"...I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali non di documentazione irregolare o carente si tratta, bensì di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, ben può richiedersi all'amministrazione lo sforzo diligente di emendarlo autonomamente). 19. Il soccorso istruttorio ha portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali, fermo il necessario rispetto del principio della par condicio, per cui l'intervento dell'amministrazione diretto a consentire al concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata non può produrre un effetto vantaggioso a danno degli altri candidati. 20. Sebbene siano presenti in giurisprudenza orientamenti più restrittivi per i quali il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148 e Cons. Stato, sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96 per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche), ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito delle procedure di selezione l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità sottese alla loro indizione, dirette alla selezione dei migliori candidati, con la conseguenza i relativi esiti non possono essere alterati da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. 21. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione, ovvero di un titolo valutabile, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati, in palese violazione della par condicio. 22. In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare*

*documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza."*

Nel caso in esame, tutti i titoli sono stati dichiarati in sede di domanda dalla ricorrente: dalla lettura della domanda relativamente alla classe di concorso nella sezione titolo di accesso è indicato "titolo di studio e Abilitazione specifica" Dunque l'istante ha dichiarato sia l'abilitazione all'insegnamento che la laurea quale titolo di accesso ed aveva diritto ad ottenere 12,50 punti in più.

Ed invero, l'art. 3 del DD 205/2023 stabilisce ai fini dei "Requisiti di ammissione al concorso" che "1. *Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente dei seguenti titoli: a. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; b. abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente."*

La prof.ssa ha dichiarato sia il possesso della laurea magistrale sia l'abilitazione all'insegnamento ma nonostante ciò ha ottenuto una illegittima decurtazione di punteggio.

### III

#### **Omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo. Effetti sostanziali dell'omessa comunicazione.**

L'Amministrazione resistente non ha attivato il soccorso istruttorio e parte ricorrente non è stata inclusa nell'elenco dei vincitori del concorso oggetto di contenzioso a causa della mancata attribuzione di 12,50 punti in più.

Laddove la PA avesse comunicato alla ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo, la stessa sarebbe stata inserita nell'elenco dei vincitori del concorso.

L'Amministrazione, prima della pubblicazione della graduatoria per la cdc A012, avrebbe dovuto comunicare l'avvio del procedimento anche a seguito di formale istanza della ricorrente volta ad ottenere la corretta attribuzione del punteggio. Non l'ha fatto: nessuna comunicazione infatti è stata inviata alla parte ricorrente.

Qualora il Dirigente dell'Ufficio avesse comunicato al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo, ciò avrebbe comportato l'instaurazione di un contraddittorio in ordine alla presunte carenze riscontrate nella domanda e parte ricorrente avrebbe dimostrato la presentazione della domanda di riconoscimento ed evitato il mancato inserimento nell'elenco dei vincitori del concorso.

L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento si fonda sulla duplice esigenza, da un lato, di porre i destinatari dell'azione amministrativa in grado di far valere i propri diritti partecipativi, dall'altro, di consentire all'amministrazione di meglio comparare gli interessi coinvolti e di meglio perseguire l'interesse pubblico principale, a fronte degli altri interessi pubblici e privati eventualmente coinvolti.

Il secondo capoverso, comma 2, dell'art. 21 octies della l. 241/90 prevede che *«Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»*.

Il difetto di comunicazione dell'avvio del procedimento viene reputato dal legislatore come potenzialmente "inidoneo" ad invalidare un provvedimento discrezionale.

Nel caso in esame, il provvedimento amministrativo è illegittimo anche in quanto il contenuto dell'atto, avrebbe potuto certamente essere diverso da quello emanato semplicemente, chiedendo integrazioni al ricorrente che avrebbe documentato il possesso dei titoli (segnatamente, Laurea e 24 cfu e abilitazione).

E la prova che il contenuto del provvedimento sarebbe stato certamente diverso è data dal fatto che l'istante, nella medesima domanda di partecipazione al concorso, aveva dichiarato il relativo possesso dei titoli di laurea e 24 cfu oltre all'abilitazione e ciò avrebbe comportato, senza timore di smentita, una diversa valutazione del punteggio con la corretta attribuzione di 12,50 punti in più.

#### IV

**Difetto di motivazione. Il difetto di motivazione della determinazione della P.A. rende illegittimo il provvedimento di esclusione.**

La giurisprudenza amministrativa, infatti, ha ritenuto illegittimo per difetto di motivazione, anche l'avvenuto inserimento in graduatoria ove le ragioni del posizionamento del candidato e della mancata attribuzione di titoli dichiarati non siano espresse.

Sul difetto di motivazione si è espresso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma -, ex multis con sentenza n. 9744/2020, pubblicata il 25.09.2020: "...Dalla lettura del provvedimento e della graduatoria e in mancanza di risposta alle richieste istruttorie formulate, non sono chiarite le ragioni del mancato riconoscimento dei citati titoli e dei motivi che hanno portato l'Amministrazione a inserire con riserva la ricorrente nella graduatoria del sostegno. Ne discende che, sul punto, il provvedimento non appare adeguatamente motivato. La motivazione è diretta a descrivere l'iter logico giuridico seguito dall'amministrazione al fine dell'adozione di un determinato provvedimento. Nel caso di specie, la motivazione si rivela inidonea a descrivere tale circostanza e le ragioni del mancato riconoscimento. Ne discende l'accoglimento del ricorso con annullamento degli atti impugnati con obbligo per l'amministrazione di procedere alla rivalutazione dei titoli in questione. ...".

Certamente in caso di esclusione l'obbligo di motivazione è ancor più pregnante e la violazione dello stesso determina la certa illegittimità del provvedimento lesivo.

Il provvedimento di mancato inserimento in graduatoria è illegittimo e va annullato in ragione della omessa valutazione anche in riferimento al punteggio attribuito.

Il provvedimento di mancato inserimento in graduatoria è illegittimo e va annullato.

**Tutto ciò premesso in fatto e considerato in diritto parte ricorrente come sopra rappresentata e difesa**

**Chiede**

**Che il Tribunale adito Voglia**

**In via cautelare**

**Sospendere il provvedimento**

**Nel merito.**

**annullare il provvedimento impugnato**



Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distarsi in favore dei procuratori che se ne dichiarano antistatari per anticipo fattone.

Con espressa riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento di tutti i danni subiti dalle ricorrenti sia in ragione del mancato riconoscimento sia in caso di riconoscimento del titolo.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile e, pertanto, il contributo unificato è pari ed esente in quanto il ricorrente nell'anno precedente al deposito ha prodotto un reddito familiare inferiore ad euro 38.514,03.

**In via istruttoria.**

**Si avanza formale istanza di rimessione in termini.**

Si chiede la nomina del verificatore o di consulente d'ufficio al fine di effettuare il confronto tra il percorso formativo svolto dalla ricorrente e il percorso italiano.

Si offrono in comunicazione, mediante deposito, i seguenti documenti:

- A) Foliario;
- 1. Provvedimenti impugnati;
- 2. Graduatoria di merito A022;
- 3. Procura alle liti.

Isola del Liri-Roma, 29.11.2024.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. OVVERO PER PUBBLICI**

**PROCLAMI**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Ma in ogni caso, per tuziorismo, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, per i quali

è stata avanzata nei confronti del Ministero dell'Istruzione una apposita istanza di accesso agli atti. Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del l'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito** in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato

**Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR** tutti rappresentati e domiciliati ex lege in Roma presso l'Avvocatura dello Stato, [ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) nei siti web individuati,

nonché contro tutti i docenti inseriti nella classe di concorso A012 e A022, inseriti nella graduatoria regionale di merito di cui al concorso indetto con DD 205/203 che verrebbero scavalcati dall'accoglimento del ricorso giudiziale della ricorrente .

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U. Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c,

anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente.

Stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei controinteressati e visto il numero elevato di soggetti controinteressati, chiede con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MIUR e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Sul punto si precisa che la scrivente difesa ha provveduto a richiedere formalmente al Ministero dell'Istruzione a mezzo posta elettronica certificata i dati anagrafici e i dati della residenza relativi ai controinteressati al fine di provvedere alla notifica del ricorso giudiziale.

Isola del Liri – Roma, 29.11.2024.

Avv. Antonio Rosario Bongarzone

Avv. Paolo Zinzi